

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI ROMA, LA CAMERA PENALE DI ROMA
E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE DI ROMA
PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI DEI
SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEI CONDANNATI
DICHIARATI IRREPERIBILI O C.D. IRREPERIBILI DI FATTO NONCHE' DEI C.D.
INSOLVIBILI

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Il Presidente della Camera Penale di Roma
Il Presidente dell'Associazione Nazionale Forense - Roma

considerato che il D.M. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è pertanto utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, per rendere effettiva, rapida e agevole la loro determinazione e per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee,

convengono sull'opportunità di adottare la seguente *tabella di liquidazione standardizzata*, che prevede diverse *ipotesi base* - correlate alle varie tipologie procedimentali - con un *fattore correttivo* da applicare nel caso in cui l'assistito sia detenuto e il difensore fornisca la prova dell'effettuazione di almeno un colloquio con lo stesso.

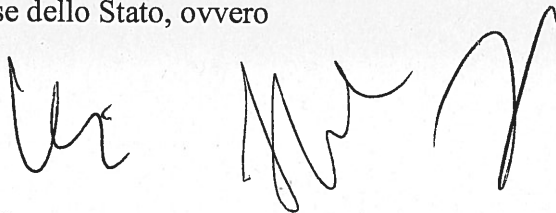
ooo ooo ooo

Nei casi in cui il difensore formuli la richiesta di liquidazione aderendo al presente Protocollo, l'istanza di liquidazione potrà anche essere depositata in udienza, prima che il Tribunale si ritiri in camera di consiglio o riservi la decisione. In tal caso, il Tribunale - considerata anche la previsione dell'art. 83, co. 3 bis, D.P.R. 115/02 (T.U.S.G.), introdotta dall'art. 1, co. 783, L. 28/12/2015 n. 208 (*"Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"*) - provvederà a decidere sull'istanza di liquidazione il decreto di liquidazione non oltre il deposito della decisione (in questo caso dovrà essere notificato alle parti).

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata nel rispetto degli importi della tabella standardizzata, necessariamente utilizzando le modalità definite nel file Excel per il calcolo automatico degli onorari che sarà messo a disposizione sui siti internet dei firmatari del presente Protocollo, in modo da consentire al Tribunale il riscontro della corretta adesione al Protocollo e ai suoi parametri di liquidazione, rendendo così più agevole e veloce l'emissione del provvedimento di liquidazione.

Al momento della richiesta di liquidazione, il difensore avrà quindi cura di depositare:

- 1) istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo)
- 2) decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero
-decreto di irreperibilità, ovvero



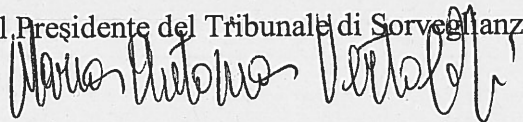
-prova documentale del tentativo infruttuoso di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito.

3) documentazione attestante lo svolgimento di colloqui con il condannato detenuto;

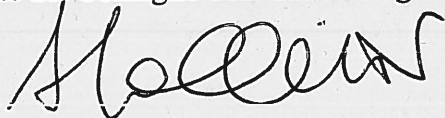
4) stampa del file Excel (per il calcolo automatico degli onorari), specificamente compilato in relazione al giudizio per cui si chiede la liquidazione, che sarà reso disponibile sui siti Internet dei firmatari del presente Protocollo.

Roma, li 29 maggio 2019

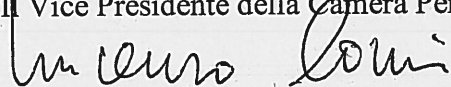
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma



Il Vice Presidente della Camera Penale di Roma



Il Presidente dell'Associazione Nazionale Forense - Roma

